

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2011 DEL CONSIGLIO

del 5 agosto 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 118/2011 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 6 aprile 2010 dalla società Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il denunziante») per conto di alcuni produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni meccanismi per la legatura di fogli. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping di tale prodotto e del grave pregiudizio da esso derivante, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Si ricorda che, come indicato al considerando 7 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2006 alla fine del periodo dell'inchiesta («periodo dell'inchiesta sul pregiudizio»).

2. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (4) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa l'adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione provvisoria»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni

scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Alle parti che ne hanno fatto richiesta, in particolare ai due importatori e al produttore thailandese, è stata data l'opportunità di essere sentite.

- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive riguardanti il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Oltre alle verifiche di cui al considerando 6 del regolamento provvisorio, è stata effettuata un'ulteriore verifica presso la sede della società Rima Benelux Holding BV, il solo utilizzatore che abbia collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario per gli utilizzatori.
- (6) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
- (7) Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) In assenza di osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile, si confermano i considerando da 8 a 11 del regolamento provvisorio.

4. DUMPING**4.1. Valore normale**

- (9) Come spiegato nel considerando 14 del regolamento provvisorio, un solo produttore esportatore thailandese ha collaborato all'inchiesta e le esportazioni che ha effettuato verso l'Unione durante il PI hanno rappresentato la totalità delle esportazioni thailandesi verso l'Unione. Il produttore esportatore e un importatore non collegato che ha collaborato hanno sostenuto che l'esperto esterno indipendente che ha assistito la Commissione durante la visita sul posto presso il produttore esportatore ha commesso alcuni errori di calcolo nella sua relazione. Uno dei compiti dell'esperto consisteva nell'esaminare il processo di rivestimento con il nichel e la quantità di materie prime consumate dal produttore esportatore nelle diverse fasi di produzione. Come spiegato nel considerando 15 del regolamento provvisorio, dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore ha fornito informazioni incomplete e inesatte su elementi importanti del suo costo di

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 2.

